

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2515 del 22/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 (Prot. Prov.le n. 7524/2015) intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2639 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 (Prot. Prov.le n. 7524/2015) intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-4247 del 02/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/11/2016, rettificata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-5199 del 22/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato A *“Emissioni in atmosfera”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che in data 01/02/2018, è pervenuta a questa Struttura la comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al PGFC/2018/1861, inerente alla richiesta di definitiva eliminazione della emissione N. 19 *“Taglio laser”*;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/02/2018 PGFC/2018/2292, formulata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 22/03/2018, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al PGFC/2018/4701;

Atteso che in data 16/05/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“(…) Tenuto conto che la comunicazione di modifica di cui sopra riguarda la definitiva eliminazione della emissione N. 19 “Taglio laser”, indicata al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopraccitata, per modifiche tecnologiche relative al ciclo produttivo;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale; (...)

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- *eliminazione della citata emissione N. 19 “Taglio laser” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;*

- *modifica della prescrizione n. 7. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l’eliminazione del riferimento all’emissione N. 19, come di seguito riportato:*

“La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni da n. 2 a n. 6, da n. 10 a n. 18, e n. 22 e 23 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo controllo effettuato”;

- *eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;*
- *EMISSioni N. 7 “Scarico bruciatore 1 (420 kW)”, N. 8 “Scarico bruciatore 2 (420 kW)”, N. 20 “Scarico bruciatore 3 (280 kW)”, N. 21 “Scarico bruciatore 4 (280 kW) – si tratta di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW e pertanto, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati:*

<i>Inquinante</i>	<i>Limite di concentrazione riferiti al 3%di O₂</i>
<i>Polveri *</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂)*</i>	<i>35 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>

**Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.*

Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 195 del 26/01/2015 prot. n. 7524/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 prot. n. 8868, rettificata con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 728 del 17/03/2015 prot. n. 27408/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/2015 prot. n. 22985, successivamente aggiornata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-4247 del 02/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/11/2016 prot. n. 95162, rettificata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-5199 del 22/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/2017 prot. n. 4018;*

(...)

si trasmette all’Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell’aggiornamento dell’AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell’Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell’Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di

Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 195 del 26/01/2015 prot. n. 7524/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 prot. n. 8868, rettificata con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 728 del 17/03/2015 prot. n. 27408/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/2015 prot. n. 22985, successivamente aggiornata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-4247 del 02/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/11/2016 prot. n. 95162, rettificata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-5199 del 22/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/01/2017 prot. n. 4018.

Con PEC del 01/02/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/1861, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente la definitiva eliminazione della emissione N. 19 “Taglio laser”, indicata al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopracitata, per modifiche tecnologiche relative al ciclo produttivo.

Rilevato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione della citata emissione N. 19 “Taglio laser” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;
- modifica della prescrizione n. 7. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l'eliminazione del riferimento all'emissione N. 19, come di seguito riportato:
 - *“La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni da n. 2 a n. 6, da n. 10 a n. 18, e n. 22 e 23 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato”;*
- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le condizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale, ad eccezione delle emissioni N. 7 “Scarico bruciatore 1 (420 kW)”, N. 8 “Scarico bruciatore 2 (420 kW)”, N. 20 “Scarico bruciatore 3 (280 kW)”, N. 21 “Scarico bruciatore 4 (280 kW), in quanto trattandosi di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW e pertanto, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/15 P.G.N. 8868, rettificata in data 19/03/15 P.G.N. 22985, successivamente aggiornata in data 10/11/2016 prot. n. 95162, rettificata in data 11/01/2017 prot. n. 4018, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 01/02/2018 PGFC/2018/1861, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

FABBRICATO A	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO
N. 12 EMISSIONI	(34,8 kW cad., a metano)
FABBRICATO B	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO
N. 6 EMISSIONI	(29,2 kW cad., a metano)
FABBRICATO C	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO
N. 2 EMISSIONI	(29,2 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura e scaffalature metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 2 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione antiruggine a base acquosa)

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotto verniciante a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al successivo **punto 4**. Tali consumi non devono essere superiori a **3.200 kg all'anno**, e comunque non superiori a **400 kg/giorno**.

EMISSIONE N. 3 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione prodotti vernicianti a solvente)

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Devono essere impiegati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, diluenti e solventi utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui successivo **punto 4**. Tali consumi non devono essere superiori a **3.700 kg** di prodotti vernicianti a base solvente e **2.500 kg** di diluenti e solventi **all'anno**, e comunque non superiori a **50 kg/giorno**.

EMISSIONE N. 4 - TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI N. 5 E 6 - FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 7 – SCARICO BRUCIATORE 1 (420 kW, a metano)

EMISSIONE N. 8 – SCARICO BRUCIATORE 2 (420 kW, a metano)

EMISSIONE N. 20 – SCARICO BRUCIATORE 3 (280 kW, a metano)

EMISSIONE N. 21 – SCARICO BRUCIATORE 4 (280 kW, a metano)

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 9 - SGRASSAGGIO

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotto sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al successivo **punto 4**. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 1.000** di prodotto sgrassante all'anno.

EMISSIONI N. 10, 11, 13 E 18 – POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 12 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 14 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15, 16 E 17 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – TORNİ NUMERICI E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: filtro vetro cellulosa

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/Nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 - POSTAZIONE SALDATURA (ROBOT)

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni da N. 2 a N. 6, da N. 10 a N. 18, e N. 22 e 23 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data,

l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotto verniciante a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla **emissione N. 2**;
- dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla **emissione N. 3**;
- dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotto sgrassante, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla **emissione N. 9**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.